

Li \_\_\_\_\_  
fatto avviso ex art. \_\_\_\_\_ cpp

e comunicato al P.G.  
Addì \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_  
estr. esecutivi a \_\_\_\_\_  
e Questura



Data del deposito 16 DIC. 2017 (ULTIMO GIORNO FESTIVO)  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Anna Coglioro

N. \_\_\_\_\_ Reg. Ese.  
Art. \_\_\_\_\_ Camp. pen.  
redatta scheda il \_\_\_\_\_

# Corte di Appello di Messina

## Sezione penale

\*\*\*\*\*

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello composta dai signori Magistrati

- 1) dott. Alfredo Sicuro..... Presidente
- 2) dott. ssa Maria Eugenia Grimaldi..... Consigliere
- 3) dott.ssa Maria Teresa Arena..... Consigliere

udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica del 18 settembre 2017 dalla dott.ssa M.E.Grimaldi, con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della Repubblica, dott.ssa Vincenza Napoli, e con l'assistenza del cancelliere Anna Monica Pino ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

nel procedimento penale n.972/15 RGA

### CONTRO

**SPADARO Biagio**, nato a Monterosso Almo il 04.10.1944 e residente in Italia, Via San Giacomo, 11/C (d.e.) - libero presente -

Difeso di fiducia dall'Avv. GERMOLE' Domenico del Foro di Messina;

### APPELLANTE :

La Procura della Repubblica, la Procura Generale e la parte civile Fera Agostino, avverso la sentenza del Tribunale di Messina, in funzione di giudice monocratico, in data 27 ottobre 2014, con la quale Spadaro Biagio è stato assolto quale

### IMPUTATO

artt. 110, 595, comma primo e terzo, c.p. per avere, in concorso con Agosta Sebastiano (deceduto) - comunicando con più persone, offeso l'onore ed il decoro di Fera Agostino, il

*primo quale autore di un articolo dalle espressioni e dal contenuto diffamatorio, comparso sul sito internet [www.giustiziaesfatta.com](http://www.giustiziaesfatta.com), dal titolo "Nessuno vuole venire a lavorare qui: parola del facente funzioni Fera, che potendo non avrebbe lasciato", laddove si affermava, tra l'altro, che nella procura di Ragusa, a seguito del trasferimento del procuratore capo Fera "...si incomincia a respirare aria fresca e pulita..." e che il subentrante quale capo dell'ufficio "...non mancherà di aprire molti cassetti..", con ciò adombrando il sospetto di condotte insabbiatrici poste in essere dal Fera in violazione di doveri istituzionali, il secondo provvedendo a stampare l'articolo, apponendovi la sua firma e trasformandolo in volantini, cui era data diffusione.*

*Con l'aggravante di avere commesso il fatto con un mezzo di pubblicità della rete internet ed opera di volantinaggio.*

*In Ragusa, su querela del 5.8.2008, in epoca antecedente prossima a tale data.  
(prescrizione con sospensioni 13.03.2017)*

## **PARTE CIVILE :**

**FERA Agostino** nato a Bernalda il 13.06.1938 ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore avv. Salvatore Giannone del Foro di Messina, che lo rappresenta e difende.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Tratto a giudizio per rispondere del reato ascritto in rubrica, in data 27 ottobre 2014 l'imputato SPADARO Biagio è stato assolto dal Tribunale di Messina, in composizione monocratica, "*perché non aver commesso il fatto*". Con la medesima sentenza il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del reato nei confronti del coimputato Agosta Sebastiano per morte dello stesso.

La Procura della Repubblica, la Procura Generale e la parte civile Fera Agostino hanno proposto appello.

All'odierna udienza è stato celebrato il giudizio di secondo grado. Ascoltata l'esposizione del consigliere relatore, le parti hanno concluso come in atti e la Corte ha pronunciato sentenza.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene la Corte che le argomentazioni espresse dal Tribunale vadano condivise, pur dovendosi pervenire alla diversa formula assolutoria della mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

Va preliminarmente dichiarata l'inconducenza della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'espletamento di perizia psichiatrica avanzata con memoria del 14.9.2017 dall'imputato.

Lo stesso alla odierna udienza ha reso spontanee dichiarazioni, affermando la sua estraneità alla diffusione dei volantini operata dall'Agosta, dei quali ha tuttavia riconosciuto il carattere diffamatorio, e lamentato come il Gip che ha ordinato l'imputazione coatta sarebbe stato tratto in inganno dalle s.i.t. rilasciate in data 08.05.2009 dal Fera nell'ambito del presente processo.

Il suo difensore ha prodotto memoria difensiva.

Ciò premesso, ritiene la Corte che Spadaro Biagio debba essere assolto dal delitto a lui ascritto ai sensi dell'art.51 c.p..

Incontestato il carattere diffamatorio dei volantini sottoscritti e diffusi da Agosta Sebastiano, rileva la Corte come la condotta ascritta allo Spadaro rivesta piena autonomia rispetto a quest'ultima, sebbene, come dichiarato da Agosta nella memoria del 10.11.2009 inoltrata al Tribunale, costui ne abbia tratto il contenuto dall'articolo pubblicato sul sito internet dallo Spadaro.

Infatti, la diretta visione delle due pubblicazioni consente di apprezzarne le differenze, poiché, per quanto qui di interesse in relazione alle espressioni specificamente contestate nel capo di imputazione, nell'articolo pubblicato dallo Spadaro manca l'aggettivo "pulita" (presente nel volantino sottoscritto da Agosta), affermandosi che nella Procura di Ragusa si incomincia a respirare "area fresca", aggettivo consono ai momenti di rilevante cambiamento, come quello dei soggetti apicali di un ufficio.

Rilevante è anche la diversa modalità di diffusione dello scritto, inserendosi quello dello Spadaro in un blog ("www.giustiziaefatta.com") di commento e critica ad ampio raggio delle vicende che interessavano il territorio, mentre apprezzandosi la mirata volontà diffamatoria dell'Agosta, che a tal fine ha apportato oculate modifiche allo scritto tratto da internet pur conservandone la grafica del sito si da rendere il volantino "autoreferenzato", dalla diffusione dello stesso, ex abrupto, lungo le strade adiacenti al palazzo di giustizia di Ragusa.

Su tale premessa, va evidenziato come l'istruttoria dibattimentale non abbia offerto elementi probatori dai quali trarre che lo Spadaro abbia concorso nella predisposizione e diffusione del volantino o anche solo che ne fosse a conoscenza.

La sussistenza del reato contestato va, pertanto, nei suoi confronti valutata esclusivamente sulla scorta del contenuto dell'articolo pubblicato sul suo sito, contenuto che la Corte reputa non integrante il reato contestato in quanto espressione del diritto di critica.

Di quest'ultimo sussistono tutti i presupposti.

In primo luogo l'interesse pubblico della notizia, vertendo l'articolo sull'insediamento presso la Procura della Repubblica di Ragusa del nuovo procuratore dott. Petralia in luogo del predecessore, dott. Fera. A tal proposito va evidenziato come anche le espressioni incriminate si risolvano oculatamente in lodi ed auspici verso il nuovo Procuratore, compreso quello della apertura di molti cassetti.

In secondo luogo, va rilevata la continenza delle espressioni utilizzate e attraverso questa la verità della notizia, operandosi un larvato riferimento alle molteplici vicende che hanno interessato il procuratore Fera, comprovate dai numerosi articoli di stampa, provvedimenti giurisdizionali ed atti della interrogazione parlamentare presenti nel fascicolo processuale.

Su tali presupposti, va confermata la pronuncia di assoluzione di Spadaro Biagio, pur con la diversa formula, dettata dalle argomentazione sopra esposta, della carenza dell'elemento soggettivo del reato.

Si ritiene equo compensare tra le parti private le spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio.

Ricorrono i presupposti di legge per riservare in giorni novanta il deposito della sentenza.

P.Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, in funzione di giudice monocratico, in data 27 ottobre 2014, nei confronti di Spadaro Biagio, appellata dalla Procura della Repubblica, dalla Procura Generale e dalla parte civile Fera Agostino, assolve l'imputato dalla contestazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.


Compensa tra le parti private le spese di costituzione del giudizio di gravame.

Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Messina, 18 settembre 2017

Il Consigliere est.

(Dott.ssa M.E. Grimaldi)



Il Presidente

(Dott. A. Sicuro)



UFFICIO  
Della Procura Generale  
Messina

